



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 161

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Michieletto, Vianello, Boron, Barbisan, Bisaglia, Sandonà e Cecchetto

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 ottobre 2022.

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA

R e l a z i o n e:

Signor Presidente colleghi Consiglieri,

la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze con la presente proposta di legge intende introdurre importanti requisiti obbligatori di sostenibilità nel processo edilizio, rivolti alla salvaguardia della risorsa idrica prevedendo, in particolare, che le nuove costruzioni e per, ove possibile, gli edifici in ristrutturazione, si dotino di sistemi di accumulo delle acque piovane per il loro riutilizzo riducendo così il consumo di acqua potabile.

Il recupero delle acque meteoriche rappresenta indubbiamente una soluzione efficace ai problemi relativi al consumo eccessivo di acqua potabile.

A seconda della zona geografica e della quantità di precipitazioni si può risparmiare fino al 50 per cento del fabbisogno di acqua potabile e approdare in un più elevato principio etico di contenimento dei consumi delle risorse idriche.

Già la finanziaria 2008 - legge 244/2007, articolo 1, comma 288 - ha disposto che dal 2009 il rilascio di permesso di costruire sia subordinato, oltre che dalla certificazione energetica dell'edificio, anche dalle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e all'impiego delle acque meteoriche.

Nel caso dell'impiego nel riuso civile, la principale fonte di approvvigionamento della risorsa liquida sono le precipitazioni temporalesche che, alle nostre latitudini, sono presenti in quasi tutto l'arco dell'anno, con frequenza ed intensità differente. Il ciclico mutare del clima sta modificando le precipitazioni che da "frequenti e non intense" stanno divenendo "rade e molto intense".

Trattenere più acqua possibile durante le precipitazioni diventa vitale per scongiurare allagamenti e danni. L'acqua piovana inoltre può essere impiegata sia per uso irriguo (annaffiare il verde, orti e giardini), sia per uso domestico, quali il lavaggio del bucato in lavatrice e delle auto, il riempimento delle vasche di scarico dei sanitari, ecc. Inoltre, grazie alla minor durezza dell'acqua piovana rispetto all'acqua potabile, limita la presenza di residui calcarei nelle condutture degli elettrodomestici e garantisce un risparmio relativo alla quantità di detersivo necessario alla pulizia.

Nel dettaglio la proposta di legge prevede:

- l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione;*
- l'articolo 2 disciplina la raccolta dell'acqua piovana che costituisce una risorsa da recuperare per sostituire, in certi ambiti di utilizzo, il dispendio di acqua potabile;*
- l'articolo 3 demanda alla Giunta regionale la regolamentazione dei criteri e delle modalità di attuazione per il risparmio idrico;*
- l'articolo 4 prevede l'introduzione di un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 2.*

La presente proposta di legge infine non prevede nuove o aggiuntive spese a carico del bilancio regionale.

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA E L'UTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.

1. La Regione del Veneto promuove e salvaguarda l'integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione urbana.

Art. 2 - Recupero delle acque piovane.

1. L'acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico e privato per i seguenti scopi:

- a) manutenzione delle aree verdi pubbliche e private;
- b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;
- c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;
- d) usi domestici compatibili, previo ottenimento del giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano da parte delle aziende ULSS competenti per territorio, ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

2. I piani urbanistici attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque nei siti orograficamente idonei.

3. Negli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione degli edifici esistenti, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui alle lettere b), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", è obbligatorio, salvo motivata e circostanziata richiesta di esclusione specificamente assentita dal comune, il recupero e l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione.

Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento definisce i criteri, le modalità di applicazione e le procedure per la predisposizione e l'attuazione delle azioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 4 - Sanzioni.

1. La mancata realizzazione dei sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione previsti dalla presente legge, in assenza della richiesta di esclusione di cui al comma 3 dell'articolo 2 ovvero in caso di mancato accoglimento della stessa, comporta una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", i comuni nel cui territorio è ubicato l'edificio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi.

Art. 5 - Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.	3
Art. 2 - Recupero delle acque piovane.....	3
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.	3
Art. 4 - Sanzioni.....	3
Art. 5 - Invarianza della spesa.	4